

Diritti camerali per anno 2025

Restano invariate anche per l'anno 2025 le misure di diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

Lo conferma il Ministero delle Imprese e del made in Italy con una nota diffusa il 18 dicembre.

Per effetto della **progressiva riduzione** disposta dall'art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

Per le imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i

quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con **sede principale all'estero** devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le predette misure del tributo non tengono conto delle **maggiorazioni** applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all'art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all'applicazione di una maggiorazione fino al **20%** del diritto ordinariamente dovuto.

L'autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Relativamente al triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il **DM 23 febbraio 2023**.

Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell'Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un'impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonta a 120 euro.

Inoltre, il DM 27 marzo 2024 ha approvato la maggiorazione del 20% per la CCIAA di Irpinia-Sannio per gli anni 2024 e 2025.

Hanno invece esaurito la loro efficacia per il 2025 i decreti

che, in applicazione dell'art. 1 comma 784 della L. 205/2017, incrementavano il diritto annuale **fino al 50%** in favore delle Camere di Commercio i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario.

In attuazione della disposizione erano stati approvati:

- il DM 14 aprile 2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;
- il DM 28 febbraio 2023, per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.

(MF/ms)